

**COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO**  
**ALIQUOTE TASI 2015**  
**Delibera C.C. n. 13 del 27.7.2015**

A) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del **0,25%** per:

- L'abitazione principale e pertinenze C2, C6, C7 della stessa (**Categoria A, tranne per A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7**);
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- Unica unità immobiliare, posseduta e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Fabbricato concesso in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori e relativa pertinenza C2, C6, C7 nella misura di un'unità per categoria purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;

B) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del **0,15%** per:

- Abitazione principale categorie catastali **A1, A8, A9** e relative pertinenze C2, C6, C7;

C) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del **0,1%** per:

- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio utilizzata da un unico occupante con discendente a carico;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 posseduti da invalidi civili, con disabilità pari o superiore al 75% ed anziani non autosufficienti, le condizioni devono essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti;
- Nel caso di immobili non rientranti nella fattispecie dell'abitazione principale di categoria A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 per le unità immobiliari contigue, autonomamente accatastate ed utilizzate come unico fabbricato di residenza;
- Nel caso di abitazione principale posseduta da invalidi civili con invalidità pari o superiore al 75% - anziani non autosufficienti - soggetti di cui di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tali condizioni dovranno essere adeguatamente certificate con idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti.

D) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del **0,11%** per:

- Immobili di categoria A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze non locati;

E) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del **0,17%** per:

- Immobili di categoria A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze locati, con contratto registrato ed in condizione di regolarità fiscale tributaria, anche in riferimento ai tributi locali;

F) L'applicazione dell'aliquota Tasi nella misura del **0,17%** per:

- Altri immobili ed aree edificabili.